

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del 2 settembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 **Contributi**
(art. 27 LIPG)

¹ I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all'articolo 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	0,242
17 200	21 900	0,248
21 900	24 200	0,254
24 200	26 500	0,260
26 500	28 800	0,265
28 800	31 100	0,271
31 100	33 400	0,283
33 400	35 700	0,294
35 700	38 000	0,306
38 000	40 300	0,317
40 300	42 600	0,329
42 600	44 900	0,340
44 900	47 200	0,358
47 200	49 500	0,375
49 500	51 800	0,392
51 800	54 100	0,410
54 100	56 400	0,427

¹ RS 834.11
² RS 831.101

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 21 a 1050 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

II

L'ordinanza 15 del 15 ottobre 2014³ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è modificata come segue:

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all'anno.

Art. 11 cpv. 2

² L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

2 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 831.108